

STATUTO

“CASA DI RIPOSO E FARMACIA
DELLA CASA DI RIPOSO
Fondazione O.N.L.U.S.”

Sovere (Bg)

PREMESSA E CENNI STORICI

L'Ospedale Civile di Sovere (ora Casa di Riposo e farmacia della Casa di Riposo a seguito di cambio di denominazione avvenuta nel 1981) è stato costituito, sotto forma di Ente morale (IPAB) con proprio statuto del 1908, a seguito di un lascito della Contessa Bottaini e di altri benefattori, dalla Congregazione di carità di Sovere alla quale è stata affidata la direzione e l'amministrazione.

Successivamente, l'art. 5 della legge 847 del 03.06.1937 ha trasferito all'Ente Comunale di Assistenza (ECA) tutte le attribuzioni già assegnate alla Congregazione di carità, intendendosi sostituito in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione alla Congregazione di Carità; inoltre l'art. 6 della stessa legge ha trasferito, di diritto, ad ogni ECA del rispettivo Comune, il patrimonio della Congregazione di carità, le attività a questa spettanti per qualsiasi titolo e l'amministrazione delle IPAB ad essa affidate.

Con l'emanazione del D.P.R. 616/77 le attribuzioni degli ECA sono state trasferite ai comuni. Tale trasferimento è venuto meno in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 173 del 17.07.1981, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 25 del succitato D.P.R. 616/77 che prevedevano il trasferimento, per eccesso di delega rispetto all'art. 1 della legge n. 382.

La conseguenza di tale sentenza è stata quella di determinare un vuoto legislativo, pertanto le IPAB hanno continuato a sottostare alla legge 6972 del 1890 ed al D.P.R. n.9 del 1972 che ha trasferito dallo stato alle Regioni le attività di controllo e di coordinamento delle IPAB e per tutti gli atti in generale già di competenza dello Stato.

Per effetto dell'art. 95 della legge Regionale 1/86 i comitati Amministrativi ex ECA, rimasti straordinariamente in carica e operanti, nonostante lo scioglimento degli ECA medesimi, hanno cessato l'esercizio delle loro funzioni e sono stati sostituiti da appositi Collegi Commissariali eletti nell'osservanza delle norme vigenti nel tempo i quali hanno avuto il compito di amministrare le IPAB. La Regione Lombardia negli anni 80/90 ha emanato una serie di leggi che hanno portato le IPAB ad avere uno standard qualitativo elevato.

La legge costituzionale 3/2001 ha attribuito alle regioni la competenza legislativa in materia di assistenza. In tale contesto la Regione Lombardia ha emanato la legge 1/2003 ed il relativo regolamento di attuazione, normativa di riordino della disciplina delle IPAB operanti sul proprio territorio, La legge Regionale, recependo l'impostazione del D.lgs 207/2001 ha disciplinato il riordino delle IPAB mediante la trasformazione in Aziende di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro che dovrà avvenire entro il 30 settembre 2003 e successive proroghe.

STATUTO

Titolo I - Denominazione e Sede

“Casa di Riposo e Farmacia della Casa di Riposo – Fondazione O.N.L.U.S” - via Senator Silvestri n. 2 — 24060 Sovere (Bg).

ARTICOLO 1

E' costituita quale FONDAZIONE di diritto privato senza scopo di lucro la “CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO – Fondazione O.N.L.U.S –”, residenza sanitaria assistenziale, per persone svantaggiate — organizzazione non lucrativa di utilità sociale (L. R. N.1 del 13/02/03 “Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia” e regolamento attuativo della legge), con annessa farmacia.

La Fondazione ha l’obbligo di utilizzare nei rapporti con i terzi, tale denominazione.

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede legale in Sovere (BG) — Via Senator Silvestri n. 2 e persegue le proprie finalità in ambito regionale. La Fondazione potrà provvedere, nei termini di legge, all’istituzione di sedi secondarie.

Titolo II - Scopo e mezzi

ARTICOLO 3

La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, offrendo servizi socio sanitari, socio assistenziali e sanitari nei confronti di persone svantaggiate.

La Fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale e politica.

La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell’assistenza sociale, socio sanitaria e sanitaria con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani svantaggiati residenti nel territorio regionale con priorità di accesso ai residenti del comune di Sovere.

L’Ente dirige e amministra, quale attività connessa a quella istituzionale, la farmacia di Sovere, parte integrante del proprio patrimonio, già diretta e amministrata dalla congregazione di carità di Sovere a mezzo dell’ospedale civile di Sovere, autorizzata con decreto del prefetto di Bergamo in data 18/04/1928.

La fondazione potrà acquisire immobili utili e/o necessari alla propria attività istituzionale.

La fondazione potrà inoltre acquisire partecipazioni e interessenze in altre strutture, Enti, società con fini analoghi alle proprie attività istituzionali.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 4

La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi socio- assistenziali, socio-sanitari e sanitari di natura residenziale, semiresidenziale ed esterna per la tutela delle persone svantaggiate, oggetto del proprio scopo istituzionale.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, potrà cooperare con Enti Pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

ARTICOLO 5

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti nell'inventario approvato con delibera del Collegio Commissariale n. 132 del 20 agosto 2003.

Esso comprende altresì la farmacia acquisita in forza nel Decreto del Prefetto di Bergamo del 18/04/1928 (Vedi allegato 1), dall'ospedale civile di Sovere (Ente Morale emesso con Decreto Reale del 23/01/1908 Vedi allegato n.2), diretto e amministrato dalla Congregazione di Carità di Sovere da cui la Casa di riposo e Farmacia della Casa di Riposo di Sovere trae origine).

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

ARTICOLO 6

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) Con i redditi derivanti dal patrimonio;
- b) Con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) Con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, con contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- d) Con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- e) Con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
- f) L'utile netto della Farmacia sarà utilizzato per la realizzazione dei fini istituzionali; potrà inoltre essere utilizzato per l'espletamento dei servizi socio-assistenziali rivolti a persone svantaggiate residenti sul territorio del Comune di Sovere.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d), comma 1, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo III - Organi amministrativi della Fondazione O.N.L.U.S.

ARTICOLO 7

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente della Fondazione;
- il Revisore dei conti ove prescritto dalla legge.

ARTICOLO 8

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri effettivi, che durano in carica cinque anni interi e comunque fino alla nomina dei successori.

I componenti effettivi del consiglio vengono nominati dal Sindaco, scelti tra i cittadini residenti competenti in materia socio-assistenziale ed in attività gestionali. Allo scopo di mantenere l'originaria autonomia, autarchia e terzietà della Fondazione, le persone nominate sono incompatibili con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale o dipendenti del Comune avente funzioni dirigenziali o apicali o di responsabilità gestionale o dipendenti della fondazione e loro familiari. Sono altresì incompatibili il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del Sindaco e degli Assessori Comunali del medesimo Comune.

I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dell'organo.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà surrogato dal soggetto che lo ha nominato.

I consiglieri decadono se non sono presenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo di grave forza maggiore. Le tre sedute consecutive da computarsi per la decadenza devono avere almeno un arco temporale di tre mesi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

A seguito di dimissioni o decadenza contestuale della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intende decaduto.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Direttore con parere consultivo.

La responsabilità dell'Amministrazione Comunale titolare delle nomine si esaurisce all'atto della nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, in nessun caso il soggetto che ha provveduto alla nomina può procedere alla revoca della stessa.

Al Consiglio d'Amministrazione possono partecipare con il solo diritto di parola:

- 1) per un periodo di dieci anni, decorrenti dall'insediamento il benefattore che conferisca alla fondazione un patrimonio mobiliare e/o immobiliare pari ad un decimo del valore del patrimonio netto all'ultimo esercizio chiuso ed approvato;
- 2) a vita, il benefattore che conferisca alla fondazione un patrimonio mobiliare e/o immobiliare pari a un quinto del valore del patrimonio netto all'ultimo esercizio chiuso ed approvato.

Il benefattore predetto può nominare un'altra persona in sua vece, per iscritto, purché sia in possesso dei diritti civili. In questo caso il nominato non può essere surrogato e non può trasmettere a terzi il diritto di nomina.

ARTICOLO 9

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo d'indirizzo e gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio, nei suoi membri effettivi, senza possibilità di delega:

- a) Elegge al suo interno il Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica pro-tempore.
- b) Elegge al suo interno il Vicepresidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
- c) Approva il bilancio annuale d'esercizio e la relazione morale e finanziaria.
- d) Delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge.
- e) Predispose ed approva i programmi fondamentali dell'attività della fondazione e ne verifica l'attuazione.
- f) Approva il regolamento generale di funzionamento della fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai funzionari della Fondazione sulla base di attribuzioni di budget e/o progetti.
- g) Delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le relative modifiche patrimoniali.
- h) Adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione.
- i) Assicura l'assistenza religiosa cattolica romana. Delibera apposite convenzioni per l'assistenza religiosa di altre confessioni.

Il Consiglio d'amministrazione, inoltre, si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria quando il Presidente, od almeno tre consiglieri, lo richiedano per iscritto indicandone i punti dell'ordine del giorno da mettere in discussione.

Il Consiglio d'amministrazione, in casi d'urgenza, può essere convocato a mezzo telegramma o telefax o altro strumento informatico.

ARTICOLO 10

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto intervenuti. In caso di parità le proposte si intendono respinte. Non è comunque mai prevista la prevalenza del voto del presidente. I consiglieri devono astenersi dal partecipare a sedute la cui trattazione li riguardi direttamente o riguardi affini entro il terzo grado o parenti entro il quarto grado. Essi sono tenuti a denunciare la presenza del fatto ostativo, sotto pena di nullità del deliberato e di essere dichiarati decaduti dal Consiglio, fatti salvi i risarcimenti dei danni eventuali.

Le deliberazioni devono essere pubblicate in copia all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

I verbali delle sedute consiliari con le annesse deliberazioni sono stese dal Segretario-Direttore e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze. Se qualcuno si rifiuta si deve farne menzione nei verbali.

Copia del Bilancio d'esercizio deve essere inviata all'Amministrazione Comunale per la pubblicazione all'Albo.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti, funzionari od esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici sanitari di loro competenza. Gli invitati non hanno diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal Presidente o dal presidente temporaneo della seduta.

ARTICOLO 11

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Convoca il Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza con l'indicazione dell'ordine del giorno e ne esegue le deliberazioni, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio d'esercizio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta provvedimenti straordinari di competenza del Consiglio di amministrazione, con propria ordinanza.

Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i consiglieri in carica. Esso assume i compiti di Presidente in caso di assenza od impedimento dello stesso.

Il Vice-Presidente, in caso di assenza o impossibilità ad esercitare la carica, è sostituito dal consigliere più anziano per data di nomina e, a parità di nomina, dal consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 13

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore dei conti, od il Collegio dei Revisori, qualora prescritto dalla legge.

Al Revisore dei conti spetta il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio d'esercizio di ogni anno.

Il Revisore dei conti dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

In caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione il Revisore dei conti rimarrà in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili.

Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 10, comma 6, lettera c, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 14

Il Consiglio d'Amministrazione acquisisce il parere consultivo del Consiglio Comunale sulle seguenti materie:

- a) individuazione dei criteri e deliberazioni dell'eventuale allargamento a nuovi partecipanti;
- b) individuazione dei criteri e deliberazioni sulle modalità di rappresentanza dei soggetti di cui sopra, proporzionalmente al patrimonio od ai beni da loro conferiti alla fondazione;
- c) modificazione dello Statuto;
- d) estinzione della Fondazione.

Il parere è espresso in occasione della prima seduta del Consiglio Comunale successiva all'inoltro della relativa richiesta.

Titolo IV- Amministrazione e norme generali

ARTICOLO 15

Il Segretario Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, è il capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente.

ARTICOLO 16

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito regolamento amministrativo predisposto dal Segretario Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo.

Titolo V - Trasformazione, devoluzione patrimoniale e norme di chiusura

ARTICOLO 17

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio annuale d'esercizio.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 18

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile.

Il Consiglio nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati preferibilmente nel comune dove ha sede la Fondazione, sentiti gli organismi di controllo previsti dalla legislazione nazionale e regionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente il Consiglio di amministrazione nominerà un liquidatore che provvederà allo scioglimento della Fondazione ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre ONLUS, indicate dal Consiglio stesso, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 662/96 e successive modificazioni.

ARTICOLO 19

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le norme previste in tema di enti non commerciali civilmente riconosciuti ed, in particolare, di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.